



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALIENDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2014

Misure volte ad incrementare gli stanziamenti da destinare al «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Ulteriori disposizioni finalizzate all’incentivo del personale amministrativo degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il sistema giustizia in Italia continua a presentare enormi criticità, rispetto alle quali occorre introdurre disposizioni di sistema, ma anche operare con puntuali interventi normativi, capaci di ridurre i problemi ormai drammatici che concernono l'amministrazione della giustizia. Proprio alla luce di questa seconda esigenza, il presente disegno di legge tende ad aumentare l'ammontare delle risorse a disposizione del «Fondo unico giustizia» a disposizione del Ministero della giustizia e, al contempo, determinando un vincolo di destinazione mediante l'approvazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in seguito all'iniziativa dello stesso Ministro della giustizia.

La proposta legislativa ha riguardo non solo all'intento di offrire seguito e riscontro al parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati, sul disegno di legge n. 1248, concernente «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ma muove dall'idea che il comparto dei dipendenti non appartenenti all'ordine giudiziario non possa essere escluso dagli istituti di incentivazione di cui pure usufruisce il personale amministrativo in ruolo presso altri dicasteri.

L'impianto normativo qui previsto - rileva sottolinearlo - non arreca alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato, ma si caratterizza per la flessibilità di impiego dello strumento incentivante e, per converso, tende a destinare risorse e misure volte ad incrementare la produttività.

Non occorre spiegare le ragioni per le quali la soluzione proposta tende a premiare il merito e i risultati nello svolgimento di funzioni che determinano le precondizioni per l'erogazione di un servizio adeguato alle aspettative dei cittadini e improntato ai principi previsti dall'articolo 97 della Costituzione. Il procedimento di adozione dei decreti volti ad attribuire l'incentivo è infine riconducibile a valutazioni del Ministro, sulla base di istruttorie annuali da orientare, naturalmente, in modo da garantire una concreta capacità di premio per i risultati raggiunti.

Quanto poi alla norma che amplia da un terzo alla metà l'impiego delle risorse del «Fondo unico giustizia» da destinare alle esigenze del Ministero, è evidente che si tratta di una mera riallocazione che non si risolverà in una penalizzazione del Ministero dell'interno competente alla tutela della sicurezza e del soccorso pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali»;

b) il comma *7-bis* è sostituito dal seguente:

«*7-bis*. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia" di cui alla lettera *a)* del comma 7 possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia" di cui alla lettera *b)* del comma 7 possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero della giustizia. Con apposito decreto, il Ministro della giustizia riserva l'ammontare minimo del 15 per cento delle quote complessive, attribuite al Ministero, all'erogazione degli incentivi in favore del personale amministrativo che presta servizio presso gli uffici giudiziari, determinandone altresì i criteri di spettanza e gli indici di valutazione che danno titolo alla misura incentivante».

